

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
TECNICHE
SVOLTE DAI DIPENDENTI
AI SENSI DEL'ART 113 DEL D.LGS. N.
50/2016

INDICE

INDICE .	2
Art 1— Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2- Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione	3
Art 3—Rilevanza tecnica dei lavori e delle opere e quantificazione del fondo	3
Art 4- Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione	3
Art. 5- Conferimento degli incarichi	4
Art. 6- Ripartizione dell'incentivo	4
Art. 7- Modalità di corresponsione dell'incentivo	5
Art. 8- Svolgimento dell'attività	6
Art. 9- Termini temporali e penalità	6
Art. 10 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore	6

Art. 1— Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del d.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per **investimenti**, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. I dipendenti vengono incaricati con atto formale da parte del competente responsabile.
- 3) Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

- 1) A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1, del codice, l'Ente destina ad un fondo per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura. L'incentivo è applicabile solo per gli interventi diparte capitale (allocati nel competente titolo di bilancio) e, in caso di forniture e servizi, qualora venga redatto il progetto dell'intervento.
- 2) Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, servizio o fornitura.
- 3) L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 — Rilevanza tecnica dei lavori, delle opere, forniture e servizi e quantificazione del fondo

- 1) In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, la percentuale massima stabilita è graduata in ragione dell'entità dei lavori forniture e servizi. L'entità dipende dall'importo delle opere, forniture e servizi ed è suddivisa nel seguente modo:
 - a) importo a base di gara uguale o inferiore ad € 1.000.000,00;
 - b) importo a base di gara superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore € 5.000.000,00;
 - c) importo a base di gara superiore ad € 5.000.000,00.
- 2) In relazione all'entità dell'opera, lavoro, fornitura o servizio da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata dal Dirigente/Responsabile di Servizio come segue:

IMPORTO A BASE DI GARA	%
fino a € 1.000.000,00	2,00%
da € 1.000.000,00 a € 5.000.000,00	1,90%
da € 5.000.000,00	1,80%

Art. 4- Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

- 1) L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione stabilito ai sensi del precedente art., è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, fornitura o servizio,

con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati di funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti

2) Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione (ivi compresa l'Irap).

3) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4) Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

5) Nell'utilizzo delle risorse di cui al comma 3) avranno priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici dell'Ente.

6) Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Direttore Generale dell'Ente.

Art. 5 - Conferimento degli incarichi

1) L'affidamento degli incarichi (come indicati all'art. 1) ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile di Servizio, garantendo un'opportuna rotazione del personale compatibilmente alla composizione dell'organico in servizio.

Art. 6- Ripartizione dell'incentivo

1) La quota di fondo destinata alle funzioni tecniche viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascun intervento, come segue:

LAVORI	
Programmazione	5%
Verifica preventiva validazione	6%
	4%
Procedure di gara e contratti	10%

RUP	30%
Direttore Lavori	23%
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	10%
Collaudo Tecnico Amministrativo/Regolare esecuzione	10%
Collaudo Statico	2%
Totale	100%

SERVIZI E FORNITURE

Pianificazione	5%
Procedure di gara e contratti	20%
RUP	35%
Direttore esecuzione del contratto	25%
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	10%
Verifica di conformità	5%
Totale	100%

- 2) Qualora il responsabile del procedimento coincida con altre funzioni, le singole quote di competenza sono cumulate.
- 3) Qualora, anche dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto in base alla quota corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 1.
- 4) La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
- 5) Ai sensi e nei limiti dell'art. 113 comma 5 del codice viene riconosciuta ai dipendenti facenti parte della Centrale Unica di Committenza una quota parte dell'incentivo definito all'art. 3, comma 2.
- 6) I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività;
- 7) I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica di cui alle tabelle sopra riportate, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
- 8) Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al Responsabile dell'attività.
- 9) L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i.

Art. 7 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

- 1) Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, escludendo le attività manutentive, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la

corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.

2) Le liquidazioni potranno avvenire con cadenza periodica semestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse, con la seguente cadenza temporale:

ATTIVITA CONCLUSE E LIQUIDATE	liquidazione
gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno	luglio
luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre	gennaio

3) Gli incentivi corrisposti nell'anno ai singoli dipendenti non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo degli stessi.

Art. 8- Svolgimento dell'attività

1) Le attività descritte nel precedente art. 6 vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

2) L'incentivo assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento dell'Ente.

Art. 9- Termini temporali e penalità

1) Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2) I termini decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3) Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal responsabile del procedimento

4) Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 10 — Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1) Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore del d.Lgs 50/2016.

2) Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi, relativi alle funzioni tecniche disposti successivamente alla data di entrata in vigore del d.Lgs. 50/2016.

3) Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente "Regolamento per la costituzione e gestione del fondo interno di incentivazione alla progettazione, direzione e collaudo dei lavori" approvato con delibera C.D. n 66. del 23.03.2005.

4) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.